

L'istruzione religiosa
nel Parlamento italiano

PETIZIONE E DOCUMENTI

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1912

NICOLÒ REZZARA

L'istruzione religiosa
nel Parlamento italiano

PETIZIONE E DOCUMENTI

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1912

NICOLÒ REZZARA

Prima edizione elettronica: 8 marzo 2018

Digitalizzazione, revisione, impaginazione,
pubblicazione: InfoChiuppano.it/2PanProject

Quanto dei testi liberi da diritto d'autore è sotto tutela (impaginazione, grafica, ecc.) è distribuito - salvo diversa indicazione - con licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale". Per ulteriori informazioni e per leggere la licenza completa, collegarsi al sito Internet: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Il testo presente fa parte del lavoro di digitalizzazione da parte dell'associazione InfoChiuppano.it/2PanProject di opere di Nicolò Rezzara (1848-1915), sociologo e politico nato a Chiuppano, in occasione del 170° anniversario della sua nascita.

AVVERTENZA

Con la Data del 5 Settembre 1911, ho trasmesso a S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri un diffuso Memoriale, relativo ai molteplici incidenti avvenuti in Italia, nell'applicazione del regolamento 6 Febbraio 1908, per ciò che riguarda l'istruzione religiosa nelle pubbliche scuole elementari; e, con la data del 21 Dicembre successivo, ho fatto seguire altro Memoriale, determinato da nuovi incidenti che si erano, nel frattempo, verificati.

E dell'uno e dell'altro documento possiedo regolare ricevuta; ma nessun provvedimento governativo venne a temperare almeno l'ardore posto da molte Autorità scolastiche nell'ostacolare l'istruzione religiosa nelle pubbliche scuole.

Perciò ho stimato opportuno, alla riapertura del Parlamento, di far giungere alle due assemblee legislative una regolare petizione, invocando l'intervento del legislatore per far cessare una condizione di cose divenuta intollerabile e che rappresenta una continua offesa alla legge e al diritto delle famiglie cristiane.

I tre documenti sono ora raccolti nel presente opuscolo, il quale spero, se diffuso e letto, potrà stimolare i cattolici italiani a difendere, con maggior coscienza ed energia, l'istruzione religiosa, che è il fondamento essenziale di una sana educazione.

Bergamo, 29 Febbraio 1912.

NICOLÒ REZZARA.

PETIZIONE AL PARLAMENTO ⁽¹⁾

(1) Presentata il 23 febbraio 1912 alla Camera e al Senato. Annunziata alla Camera nella tornata del 27 febbraio e trasmessa alla Commissione per le petizioni.

Signori Deputati!

Da quasi sei lustri, appartengo al Consiglio provinciale scolastico di Bergamo, quale rappresentante della Provincia, e debbo, in omaggio alla verità, dichiarare che, nell'esercizio delle mie funzioni, non ebbi contrasti né coi colleghi, né coll'Ufficio scolastico, ogni qualvolta si tratto di interpretare e di applicare le leggi dello Stato in materia di scuole. Una volta sola si verificò dissenso, e grave, perché sostanziale; si verificò nell'adunanza del 13 dicembre 1910, nella quale, con voti palesi 6 contro 5, fu deciso di applicare nella provincia di Bergamo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 9 luglio 1910, per effetto del quale venivano annullate le disposizioni relative all'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole di Milano, adottate da quel Consiglio scolastico provinciale, e veniva nello stesso decreto dichiarato:

1. Che l'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato.

2. Che non possa l'istruzione religiosa essere impartita nei corsi di quinta e sesta classe.

3. Che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.

Io mi sono opposto allora e colla parola e col voto, sostenendo che quel Decreto ministeriale, se poteva aver valore a Milano, non poteva essere esteso ad altra

provincia, per voto di un Consiglio scolastico; che, ad ogni modo, le conclusioni finali di quel Decreto erano incostituzionali, perché contrarie alla legge organica del 13 novembre 1859 e contrarie alla consuetudine semi-secolare, rispettata dai regolamenti del 15 settembre 1860, del 25 settembre 1888, del 9 ottobre 1895 e del 6 febbraio 1908. Le mie ragioni non furono da nessuno combattute, ma la deliberazione presa, a maggioranza di un voto, risultò contraria alla mia tesi, difesa anche dagli altri quattro colleghi di origine elettiva.

Da allora in poi, si accese nei Comuni della Provincia di Bergamo, una agitazione contro la decisione del Consiglio scolastico, la quale era stata comunicata con Circolare prefettizia del 10 gennaio 1911 a tutti i Sindaci, perché venisse osservata. L'agitazione scemò, in seguito a due interrogazioni presentate al Governo dagli onorevoli Benaglio e Bonomi, in appoggio alle legali proteste o petizioni di genitori e di Consigli comunali. Ma l'agitazione stessa accennò a nuova ripresa nel corrente anno scolastico, avendo il R. Provveditore agli studi inserita nel Calendario pel 1911-1912 la disposizione dell'anno precedente, che, a giudizio mio e di altri molti, è incostituzionale e perciò arbitraria e nulla ne' suoi effetti.

Se le leggi approvate dal Parlamento obbligano i cittadini ad osservarle, obbligano pure i magistrati che hanno il dovere di applicarle, a tenerle sempre presenti e a non scostarsene mai, né per eccesso, né per difetto.

Ora, è noto a tutti che l'istruzione religiosa è stata ed è regolata dagli art. 315, 325 e 374 della legge 13 novembre 1859.

È noto che, per disposizione dei vari regolamenti,

che si succedettero dal 1860 al 1908, la libertà religiosa dei fanciulli è assicurata, poiché nessun genitore è obbligato a mandare alle lezioni di religione i propri figliuoli.

È noto che, per cinquant'anni consecutivi, le lezioni di religione sono state comprese nell'orario normale delle 20 ore settimanali.

Perché ora, con un semplice Decreto ministeriale, si vuole distruggere una lunga, legale, pacifica consuetudine? Perché si vuol mutare ciò che il legislatore non ha mai creduto di mutare? Neanche in seguito alla mozione Bissolati, che occupò, nel 1908, parecchie tornate della Camera?

Signori Deputati!

Oggi la materia dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari è completamente sottratta alla disciplina della legge e del regolamento; essa è in balia di organi di Stato, il cui compito dovrebbe esser quello di osservare e di far osservare la legge, mentre, all'opposto, danno, da qualche tempo, il triste esempio di violarla e di insegnare ad altri a violarla.

Io non ho mancato di richiamare l'attenzione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sopra i molti inconvenienti avvenuti negli ultimi quattro anni per arbitrii ed abusi del potere esecutivo; i miei Memoriali del 6 settembre e del 21 dicembre 1911, che unisco alla presente, ne fanno fede.

Ma nessun provvedimento è venuto; e, purtroppo, in questa provincia ed anche in altre, per regolare l'insegnamento religioso, non è il criterio della legge che presiede, bensì quello di un Ministro, di un Consiglio di

Stato, di un Consiglio scolastico, di un Provveditore, di un Ispettore.

Perciò io sento vivo e forte il bisogno e il dovere di richiamare l'attenzione vostra, signori Deputati, sopra il presente stato di anarchia scolastica, che è venuto formandosi a riguardo dell'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari;

e chiedo

non una legge nuova che regoli la materia, ma un severo ammonimento agli organi esecutivi dello Stato, perché le disposizioni degli articoli 315, 325 e 374 della legge 13 novembre 1859 siano ripristinate nella lettera e nello spirito, e perché ad esse si conformino gli atti delle autorità scolastiche, per la completa, leale applicazione delle stesse.

A chiedere ciò, sono confortato anche dall'opinione, più volte espressa, di molti parlamentari autorevoli; sono confortato da un rilievo scritto dal senatore Saredo nell'*Introduzione del Codice della pubblica istruzione* (1901), dove, discorrendo degli strappi fatti alla legge Casati, diceva: « *In nessuno Stato costituzionale, crediamo, è avvenuta una così continua violazione del diritto pubblico; in nessuno Stato si è verificata come nel nostro, quale fatto ordinario, la modificazione di una legge organica, per semplice atto del potere esecutivo* ».

Signori Deputati!

Voi avete il diritto e il potere di ristabilire l'impero della legge e di metter fine alle infrazioni della stessa,

diventate, da qualche tempo, abituarie. Ed io ho ferma fiducia che voi accoglierete la mia domanda e vorrete, con piena libertà e indipendenza, esercitare il vostro diritto e il vostro potere.

Bergamo, 22 febbraio 1912.

NICOLÒ REZZARA.

Documenti

I.

A sua Eccellenza Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri

ROMA.

Da venticinque anni, appartengo al Consiglio scolastico della provincia di Bergamo, in rappresentanza del Consiglio provinciale; e, anche dopo la promulgazione della legge 4 giugno 1911, sono stato dallo stesso consesso rieletto a far parte del nuovo Consiglio provinciale scolastico, che si va ora ricostituendo.

E in tale mia qualità, che io sento il dovere di rivolgermi direttamente alla E. V. per segnalare un gravissimo inconveniente, che ha, nel corrente anno, turbata la tranquillità proverbiale del popolo bergamasco e la potrebbe turbare ancora.

In tutte le scuole elementari pubbliche della provincia, di grado inferiore e superiore, venne impartita sempre l'istruzione religiosa, in conformità alle disposizioni della legge e del regolamento, due ore per settimana, l'ultima del mercoledì e l'ultima del sabato; e ciò per disposizione del Consiglio provinciale scolastico, ripetuta ogni anno nel Calendario.

All'esame di religione vennero sempre dai sindaci invitati i parroci, alla fine del primo, come del secondo semestre.

L'istruzione religiosa venne impartita dai maestri titolari delle classi o da appositi catechisti, eletti dai Consigli comunali, approvati dal Consiglio provinciale scolastico, o venne impartita a tutti gli alunni, esclusi quelli i cui genitori avevano dichiarato di provvedervi in altro modo; e ciò in applicazione dell'art. 374 della legge 13 novembre 1859.

Dalla promulgazione di quella legge, sono passati ormai cinquantadue anni; e, per l'applicazione di essa e di altre leggi posteriori di carattere parziale, riguardanti l'istruzione elementare, si ebbero quattro *regolamenti generali*; il primo del 15 settembre 1860; il secondo del 16 febbraio 1888; il terzo del 9 ottobre 1895; il quarto, che è quello in vigore, del 6 febbraio 1908.

Nella provincia di Bergamo, benché i tre ultimi regolamenti contenessero, a riguardo dell'istruzione religiosa, disposizioni un po' diverse da quelle contenute nel regolamento del 15 settembre 1860, e diverse anche da quelle, mai modificate, della legge organica del 1859, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche non subì veruna alterazione.

È vero che, dopo la promulgazione del regolamento Rava del 6 febbraio 1908, il R. Provveditore agli studi, nell'adunanza del Consiglio scolastico del 16 dicembre 1908 chiedeva se, in forza all'art. 3, si dovessero, in qualche parte, modificare le precedenti disposizioni. Ma il Consiglio giudicò di doverle mantenere inalterate; poiché il regolamento nuovo, in confronto dei precedenti, non recava che due sole innovazioni: la prima, che l'istruzione religiosa doveva essere impartita per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sono riputati idonei a quest'ufficio e *lo accettino*: la seconda, che, quando la

maggioranza dei consiglieri assegnati al comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, il Comune *debba mettere a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.*

Tali nuove disposizioni del regolamento non potevano avere applicazione nella provincia di Bergamo, perché i maestri titolari o i catechisti regolarmente eletti insegnavano la religione cattolica, e perché nessuna maggioranza di Consigli comunali aveva pensato, né pensava di abolire l'istruzione religiosa, alla quale ci tengono assai le popolazioni nostre.

Ella, Eccellenza, può agevolmente pensare che io sono stato e sono un convinto sostenitore della necessità piena ed assoluta che l'istruzione della gioventù sia accompagnata, sorretta e coronata da una soda cultura religiosa, rispondente alla Fede cattolica, che è quella della grande maggioranza degli italiani.

E può anche ugualmente pensare che, nell'esercizio, ormai lungo, della carica di membro del Consiglio provinciale scolastico di Bergamo, io abbia costantemente cooperato alla interpretazione corretta e all'applicazione ragionevole di leggi e di regolamenti; ritenendo mio dovere di buon cittadino e di coscienzioso consigliere scolastico di riferirmi alla legge, quando il regolamento se ne discostava; di riferirmi al regolamento e alla legge, quando il potere esecutivo, a mezzo dei suoi complicati organismi, alterava, distruggeva, con arbitrarie disposizioni, quelle più chiare e più precise della legge e dei regolamenti.

Ond'è che con un senso di doloroso stupore, io ho veduto lo strazio che, dopo la promulgazione del

regolamento Bava, è stato fatto in parecchi luoghi, della legge, del regolamento, della logica e del senso comune; strazio che dura da tre anni e pare lo si voglia continuare ed accentuare.

Siamo nel periodo delle vacanze scolastiche; è il periodo più tranquillo per il paese; ma pel Ministero della P. I. è il più fecondo, onde allestire i provvedimenti che dovranno andare in vigore nel prossimo anno scolastico.

Non vorrei che nuove disposizioni si stessero preparando per aggravare ancor più la condizione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, per renderla più difficile e irrisoria, onde avere facile pretesto per sopprimerla.

Perciò mi permetto di chiamare l'attenzione di Vostra Eccellenza sulla formale, solenne dichiarazione da Lei fatta alla Camera dei deputati, quale Capo del Governo, nella memoranda tornata del 27 febbraio 1908, prima della solenne votazione sulla mozione Bissolati.

Mai, nella Camera italiana, erasi avuta, prima di allora, una discussione così ampia e così vivace sul tema dell'istruzione religiosa. Ed Ella bene operò, insistendo, perché si avesse *una votazione non equivoca*. E perché equivoca non fosse, Ella ebbe cura di *stabilire quale fosse lo stato attuale della legislazione*.

Ella affermò che la legge Casati « *non stabilirà se non il principio che nella scuola elementare vi doveva essere l'insegnamento religioso, ma non determinava né la natura di questo insegnamento, né il modo col quale doveva essere dato, né le modalità, le forme e gli obblighi dell'insegnante e di colui che frequenti la scuola* ».

« *Tutta questa materia, Ella aggiunse, è devoluta al regolamento* ».

Sta bene. Però Vostra Eccellenza avrebbe potuto aggiungere che la legge del 13 novembre 1859, non solo stabiliva il *principio* della obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola elementare (art. 315). ma eziandio che « *alla fine di ogni semestre, vi sarà in ogni scuola un esame pubblico di religione* » e che « *il Parroco esaminerà gli allievi di questa scuola sopra l'istruzione religiosa* ». (Art. 325).

Inoltre, Ella avrebbe potuto dire in più che, per disposizione della stessa legge (art. 374) « *sono dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono, gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi la cura della loro istruzione religiosa* ».

Ad ogni modo, anche avendo sottaciuto queste due disposizioni della legge, Ella non ha inteso certamente di ammettere che esse potessero, comunque, venire alterate o cancellate dal regolamento. Perciò da precise disposizioni della legge Casati, risultava ammesso ben chiaramente:

1. Che l'istruzione religiosa *doveva* essere impartita nelle scuole elementari del primo e del secondo grado.

2. Che l'assistenza alle lezioni di religione era *obbligatoria per tutti gli alunni*, eccettuati quelli pei quali altrimenti avevano dichiarato di provvedere i genitori.

3. Che alla fine di ogni semestre, era obbligatorio l'esame di religione, fatto dal Parroco.

Ella, sempre nel suo discorso del 27 febbraio 1908 alla Camera, esaminò la portata della legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria e, rettamente ragionando, ne

dedusse che « rimase ferma l'interpretazione precedente » cioè che « i comuni dovevano provvedere all'insegnamento religioso, ma che d'altra parte gli allievi erano padroni di non frequentarla e i padri di famiglia non avevano l'obbligo di mandare i loro figli ».

Veramente, la disposizione del citato art. 374 della legge è un po' diverso dalle affermazioni di V. E. Quell'articolo non dà libertà agli alunni di non frequentare le lezioni di religione; dà facoltà ai genitori di prendersi cura dell'istruzione religiosa dei figli; e quando tale dichiarazione sia stata fatta, vengono esonerati i figli dal seguire le lezioni di religione. La prescrizione sta in ciò.

Dopo il 1877, cominciarono gli strappi.

Il primo, col parere del Consiglio di Stato 17 maggio 1878, consacrato nel Decreto reale 6 giugno dello stesso anno sul caso di Genova. In forza di quel Decreto, riconfermato l'obbligo ai Comuni di impartire l'istruzione religiosa, si capovolgeva addirittura la disposizione dell'art. 374 della legge, nel senso che *chi voleva l'istruzione religiosa, la doveva chiedere*.

Tale patente infrazione della legge fu consacrata nel regolamento Coppino, del 16 febbraio 1888 (art. 2) e, più tardi, nel regolamento Baccelli del 9 ottobre 1895 (art. 3) con la sola differenza di un'aggiunta in quest'ultimo, molto opportuna, in quanto esige *la idoneità riconosciuta dal Consiglio scolastico* nel maestro di religione.

Anche il regolamento Rava del 6 febbraio 1908 (art. 3) ripete le stesse deposizioni circa l'istruzione religiosa, con le aggiunte e le riserve da me già accennate e da V. E. rilevate nel suo discorso.

Mi consenta però di notare che, anche col suo aperto consenso, un nuovo strappo è stato fatto alla

legge.

Trascrivo dal suo discorso;

« Secondo le disposizioni sancite. dal regolamento nuovo, adunque, rimane l'insegnamento religioso. Solamente, quando la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non intende di darlo, al Comune sottentra ragione libera dei padri di famiglia. E nello stesso tempo nessun maestro è costretto a dare questo insegnamento, se volontariamente non ne accetta l'incarico ».

« Così abbiamo risoluto il problema di lasciare la più ampia libertà tanto ai Comuni, quanto ai maestri, quanto ai padri di famiglia ».

Eccellenza, come si fa a conciliare l'ampia libertà lasciata ai Comuni colle chiare e precise disposizioni di legge che *obbligano* i Comuni? Si comprende e sta bene la libertà lasciata ai maestri di accettare o no l'insegnamento della religione; come pure la libertà ai padri di famiglia di non mandare i figliuoli alla scuola di religione, quantunque ciò possa costituire abuso di un diritto naturale. Ma la giustificazione da Lei fatta del nuovo regolamento, in quanto lascia alle volubili e mutevoli maggioranze dei Consigli comunali la libertà di accordare o di non accordare che, nelle scuole pubbliche si impartisca l'istruzione religiosa, non regge, né di fronte ai canoni del Codice, né di fronte alle esigenze della scuola educatrice; poiché, per un verso è stata misconosciuta la legge che non fu mai abrogata; dall'altro, si è data soddisfazione a quelle sette audaci, che negano alle anime cristiane l'alimento necessario alla loro vita, agli intelletti il fattore principale del loro sviluppo e del loro perfezionamento.

Ma, tralasciando di considerare il lato morale della

questione, e volendola considerare soltanto dal lato della legalità, io debbo ricordare all'E. V. le sode ragioni di opposizione che le furono mosse da autorevoli parlamentari, durante quella memoranda discussione, come, ad esempio, gli on.li Salandra, Giusso, Sonnino, Rubini, E. Bianchi; tanto sode ragioni dimostranti la incostituzionalità dell'art. 3 del regolamento Rava che Ella, per ben due volte, ebbe a dichiarare, nella tornata del 27 aprile, che « *se il regolamento produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà; se andrà bene, allora saremo tutti soddisfatti* ».

Io credo che Ella non vorrà mettermi dalla parte del torto, se io Le affermo che continuerò a dare peso e valore agli articoli 315, 325 e 374 della legge 13 novembre 1859, che non sono mai stati abrogati, con la solennità dei modi e della procedura voluta in uno Stato costituzionale; e a non dare né peso, né valore ad altre disposizioni e dichiarazioni, le quali per quanto autorevoli, non sono in armonia con gli articoli fondamentali che reggono e debbono reggere, finché non siano abrogati, tutta la materia dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari.

Ma, giunto a questo punto, io credo di poterla, per un momento, seguire nella sopraccennata conclusione del suo discorso.

Il regolamento Rava, promulgato con R. Decreto 6 febbraio 1908, nella parte (art. 3) che disciplina l'insegnamento religioso, *ha dato luogo ad inconvenienti?*

Ella, fin dal 27 febbraio 1908, cioè 21 giorni dopo la promulgazione, ha dichiarato, che, *se il regolamento produrrà inconvenienti, il Governo procederà.*

Mi è facile Eccellenza, dimostrarle che quel

regolamento degli *inconvenienti* ne ha prodotti e gravi. Citerò quattro casi soltanto, quelli di Roma, di Venezia, di Milano, di Bergamo.

I. Il caso di Roma. — Quel Consiglio comunale, il 10 luglio 1908 respinse la domanda di 6294 padri di famiglia, i quali chiedevano, pei loro figli, l'insegnamento religioso.

Che fanno i firmatari della domanda? Sanno, che pel disposto dell'art. 3 secondo comma del regolamento Rava, *il Comune deve mettere a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici.* Domandano le aule; ma il Municipio non risponde e si fa intimare la domanda a mezzo d'uscieri, il 20 gennaio 1909.

Il Sindaco risponde il 26 detto mese, che le *domande debbono essere presentate personalmente e individualmente alle direzioni delle scuole frequentate dai fanciulli, per i quali la richiesta venne fatta.* Pretesa illegale ed anche ridicola. Nondimeno, in due giorni, furono presentate 1200 domande nel modo voluto; mentre altri comunicava al Comune regolare protesta, a mezzo d'uscieri giudiziario, il 23 febbraio 1909 contro la illegale imposizione del Sindaco.

Da notarsi, Eccellenza, che il Consiglio provinciale scolastico di Roma, aveva approvati tutti i 170 insegnanti speciali di religione, che, in ogni scuola, avrebbero avuto l'incarico di far lezione.

Ma, nella tornata consigliare del 24 febbraio 1909, l'assessore per l'istruzione *Canti dichiarava l'assoluta inattuabilità della disposizione del regolamento Rava, circa la concessione di locali scolastici per l'insegnamento religioso.* E i locali furono negati. Un ricorso fu presentato al Prefetto il 23 marzo di quell'anno; due giorni dopo, un memoriale

ai Deputati e un ricorso al Consiglio di Stato.

E l'effetto? Da allora, è abolito *di fatto* l'insegnamento religioso nelle scuole elementari comunali di Roma. Violata la legge, violato il regolamento, proprio nella nuova disposizione, che Vostra Eccellenza aveva difesa alla Camera il 27 febbraio 1908, cioè un anno prima.

II. Il caso di Venezia. — Nelle scuole comunali di Venezia venne sempre impartito l'insegnamento religioso un'ora per settimana, nell'ultima ora dell'orario normale, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale la rinnovava il 13 febbraio 1909, perché provocata da nuova deliberazione municipale.

Certo Vittorio Pellizzoni presentò ricorso al Ministero della P. I. chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale scolastico; il Ministro, con decreto 8 marzo 1910, accolse il ricorso e dichiarò che *l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni.*

Il Consiglio comunale di Venezia ricorse alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, chiedendo:

a) in via incidentale, la sospensione del Decreto ministeriale;

b) in merito, l'annullamento del decreto stesso.

Il 14 luglio del corrente anno, venne pubblicata la decisione della Quarta Sezione, con la quale è respinto il ricorso, ed è ribadito il criterio che l'istruzione religiosa debba essere impartita in ore estranee all'orario normale.

Perché, dopo 52 anni, si vuole esiliare dall'orario ufficiale l'istruzione religiosa? Quale legge, quale regolamento autorizza tale segregazione?

III. Il caso di Milano. — Questo è più complesso e

più grave. Con istanze in data 30 ottobre e 16 novembre 1908, i rappresentanti della *Associazione del libero pensiero*, della *Camera del lavoro*, della *Società democratica lombarda* e dei *Gruppi socialisti milanesi* si rivolsero al Consiglio provinciale scolastico di Milano, chiedendo:

a) che l'insegnamento religioso fosse impartito in ore fuori dell'orario scolastico;

b) che l'insegnamento stesso non fosse impartito nella quinta e sesta classe;

c) che fosse vietato al Comune di inviare moduli alle famiglie degli alunni, per la richiesta dell'insegnamento stesso.

Il Consiglio provinciale scolastico di Milano, nelle sue tornate del 21 novembre e del 28 dicembre, respinse tutte e tre le domande e deliberò, invece, su tutte e tre in senso diametralmente opposto.

Contro tale deliberazione fu presentato ricorso al Ministro della P. I. e questo con Decreto del 9 luglio 1910 annullò il deliberato del Consiglio provinciale scolastico di Milano e dichiarò:

1) *che l'insegnamento religioso deve essere impartito in ora estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri dalla scuole cui sia affidato;*

2) *che non possa la istruzione religiosa essere impartita nei corsi di quinta e sesta classe:*

3) *che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.*

Eccellenza, Ella comprende benissimo, che, accogliendosi ed applicandosi tali norme, che non sono nella legge, che non sono nel regolamento vigente, l'istruzione religiosa è *di fatto soppressa*. Altro che *inconvenienti!* Si è arrivati al delitto, impunemente

compiuto.

IV. **Il caso di Bergamo.** — È l'ultimo e di tutta attualità.

Il Decreto Credaro per Milano si chiudeva colla formula rituale di incaricare il Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, della esecuzione del Decreto stesso.

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della P. I. n. 29-30 del 21-28 luglio 1910 vennero ristampate le 3 conclusioni di quel Decreto, senza premesse, né aggiunte di sorta.

Ecco, brevemente, che cosa avvenne, dopo, a Bergamo,

a) Un consigliere comunale della minoranza, propose al Consiglio comunale che venissero applicate nella provincia di Bergamo le disposizioni contenute nel Decreto Credaro per Milano, circa l'istruzione religiosa.

b) Il Consiglio comunale respinse la domanda, con voti 29 contro 7.

c) Il consigliere soccombente ricorse al Consiglio provinciale scolastico, il quale, il 13 dicembre 1910, con voti 6 contro 5, accolse il ricorso, fece proprie le conclusioni del Decreto Credaro, e il Prefetto le comunicò ai Sindaci con circolare del 10 gennaio 1911, invitandoli ad applicarle.

Io, dal mio posto di consigliere comunale, ho combattuto, sorretto dalla legge e dal regolamento, la proposta del collega di minoranza, e, forte delle medesime ragioni e per altre considerazioni particolari e generali, mi sono opposto nel Consiglio provinciale scolastico alla proposta del R. Provveditore che si applicasse a Bergamo il Decreto Ministeriale emanato per

Milano. Ma i sei consiglieri d'origine governativa soverchiarono i cinque, presenti d'origine elettiva.

E la lotta fu aperta subito. Dopo cinquantadue anni di pacifico governo della scuola, sotto l'impero della legge e dei regolamenti, i quali, pur mutati in alcune parti, nessuna novità avevano introdotto nell'istruzione religiosa, il popolo bergamasco sentì vivamente l'offesa: doppia offesa: al sentimento religioso altamente sentito e praticato, e alle patrie leggi, che esso vorrebbe vedere da tutti e sempre osservate.

E il popolo si ribellò. Protestarono in forma legale 87093 padri e madri di famiglia.

Le Giunte municipali, i Consigli comunali, l'Associazione bergamasca dei Comuni, il Consiglio provinciale; senza accennare alle migliaia di proteste e di petizioni di associazioni e di privati, anche da me apertamente incoraggiate.

Ella non ignora certamente la interrogazione mossa dai Deputati onorevoli Bonora e Benaglio, entrambi assessori municipali di Bergamo, il primo anche Presidente del Consiglio provinciale: interrogazioni mosse al Presidente del Ministero onorevole Luzzatti e al Ministro dell'Istruzione, on. Credaro. Non ignora l'interessamento spiegato da altri Deputati della Provincia, allo scopo di rimettere pace negli animi e tranquillità nelle pubbliche amministrazioni.

Già si continuava ad insegnare la religione nelle scuole, con le norme semisecolari, quando si pubblicò la decisione, del Consiglio provinciale scolastico; si continuò ad insegnarla durante l'agitazione e si continuò fino al termine dell'anno scolastico, in seguito a parziale soddisfazione ufficiosa data dal Governo al popolo

bergamasco, a mezzo della propria Deputazione politica.

Ma, che ne sarà nel prossimo anno scolastico? Si vorrà applicare la legge e il regolamento, oppure la decisione della Quarta Sezione, il Decreto ministeriale, il parere della Commissione sulle controversie, fatto proprio dal Ministro?

Eccellenza! Nel suo discorso del 27 febbraio 1908, Ella citò la legge del 15 luglio 1877 e dichiarò che per effetto di essa, *i comuni dovevano provvedere all'istruzione religiosa*. Citò il regolamento Coppino del 1888 e quello Baccelli del 1895, per concludere che i Comuni dovevano continuare a far lo stesso e soggiunse che, *anche secondo le disposizioni sancite dal regolamento nuovo (Rava) rimane l'insegnamento religioso*.

Ora, io mi rivolgo alla sua coscienza di provetto legislatore e di capo del Governo d'allora e del Governo attuale; e chiedo: *Che cosa rimane, dopo quasi tre anni di esperimento, del regolamento Rava; che cosa rimane dell'istruzione religiosa, obbligatoria pei Comuni?*

Messa illegalmente fuori dell'orario normale, mentre tutti i quattro regolamenti generali dell'ultimo cinquantennio non autorizzavano tale ostracismo.

Esclusa dalle classi quinta e sesta, mentre il corso completo delle scuole primarie, che era dapprima di quattro classi, diventato col regolamento del 1895 di cinque, completato con la *sosta*, per la legge Orlando dell'8 luglio 1904, si chiude *colla licenza della scuola primaria al termine del sesto anno di studio* (art. 10, legge Orlando). E l'art. 315 della legge Casati prescrive che l'istruzione religiosa debba essere impartita nelle classi del *grado inferiore* e in quelle del *grado superiore*.

Vietata ai Comuni la distribuzione di moduli per le

domande, senza che si sappia con quale diritto si possa limitare ai Municipi l'uso di stampiglie, onde facilitare gli atti amministrativi.

Negato l'uso delle aule scolastiche, proprio nella capitale del regno, sotto gli sguardi del Parlamento e del Governo; e negato proprio nel caso in cui, per disposizione precisa del regolamento nuovo, il Comune era obbligato a concederle.

Ma vi ha di più. Col decreto Credaro, che esclude dall'orario normale l'istruzione religiosa, si impone ai Comuni di corrispondere *una retribuzione aggiuntiva ai maestri*.

Che spesa è codesta? Forse obbligatoria? Forse facoltativa? Se obbligatoria, ho il diritto di chiedere all'E. V. se, d'ora innanzi, le spese comunali nuove possono diventare obbligatorie, per semplice volontà di un ministro o di una Commissione governativa, e non per disposizione tassativa di legge. Se la spesa è facoltativa, l'istruzione religiosa si fa dipendere dalla volontà della maggioranza, che la può approvare o negare.

Posto ciò, io chiedo qual valore abbiano le affermazioni e le assicurazioni di V. E. che l'insegnamento religioso *rimaneva*, col nuovo regolamento, *nelle condizioni di prima*.

Eccellenza! Sono o non sono *inconvenienti* questi? E tutti avvenuti negli ultimi tre anni, cioè dopo la promulgazione del regolamento 6 febbraio 1908?

Non pare a Lei che il valore del nuovo regolamento sia stato, a bello studio, annullato e subito e ripetutamente dagli organi governativi, e proprio da quelli stessi, i quali avrebbero dovuto ricordarsi delle formali assicurazioni da Lei date a giustificazione del

diritto dei padri e degli alunni all'istruzione religiosa e del dovere dei Comuni di farla impartire?

Ora, io ho voluto segnalare a Lei, ritornato alla presidenza del Governo, i deplorati *inconvenienti*, per avere l'opportunità di ricordarle la solenne promessa fatta alla Camera il 27 febbraio 1908: « *Se il regolamento produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà* ».

Provveda, Eccellenza, subito, prima che si inizi il nuovo anno scolastico; prima che i Provveditori pubblichino i nuovi Calendari; prima che altri strappi sieno fatti alla legge Casati e al disgraziato regolamento Rava; prima che si riprendano dalle popolazioni, che vogliono assicurato l'insegnamento religioso insieme al rispetto della legge, più ardenti agitazioni e la inutile via dei ricorsi, perché l'esperienza dell'ultimo triennio ha accumulato un monte di delusioni e di offese alla legge e alle oneste coscienze.

Ella trovi l'energia, che non Le manca, per richiamare Ministri, Commissioni, Consigli scolastici, Provveditori, Ispettori, alla rigorosa applicazione degli articoli 315, 325, e 374 della legge Casati, in armonia con le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento Rava: e faccia in modo che a nessuno, eccettuato il Parlamento, sia consentito di mutare, a capriccio, le leggi dello Stato, di alterarne il valore, di falsarne lo spirito.

È un membro del Consiglio scolastico di Bergamo, il quale invoca da Lei un provvedimento che gli tolga l'occasione di dover lottare di nuovo, per ottenere il dovuto rispetto alle leggi del suo paese, colla fiducia di non avere invocato invano.

Bergamo, 5 settembre 1911.

NICOLÒ REZZARA.

II.

A Sua Eccellenza Giovanni Giolitti. Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA.

Col *mio richiamo* all'Eccellenza Vostra, in data 5 Settembre p.p., io La pregavo di prendere in seria considerazione la gravissima questione dell'*insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari*. Mettevo sottocchio alla E. V. lo stato della legislazione in materia e gli strappi stati fatti ripetutamente alla legge stessa, per arbitraria interpretazione o sovrapposizione di persone e di organi del potere esecutivo.

E, ricordata la memoranda discussione fattasi alla Camera dei Deputati nel Febbraio 1908, sulla mozione Bissolati e la votazione che ne seguì, dopo le ripetute dichiarazioni solennemente date dall'E.V. — enumeravo alcuni dei principali inconvenienti, avvenuti dopo l'entrata in vigore del regolamento G Febbraio 1908; e, fidente nella promessa da Lei fatta, che, se quel regolamento avesse prodotto degli inconvenienti, il Governo avrebbe provveduto, esprimevo la fiducia che, prima dell'apertura dell'anno scolastico 1911-1912, *il Governo avrebbe realmente proceduto*.

Il *mio richiamo* poteva avere importanza speciale, anche pel fatto che io lo presentavo *in forma legale* e nella mia qualità di *membro anziano del Consiglio scolastico* di

questa provincia, desideroso che non sia tolto alla gioventù, che frequenta la scuola, il principio essenziale della educazione cristiana e civile, assicurato, finora, dalla legge organica del 13 Novembre 1859; desideroso anche che la popolazione bergamasca, religiosa, attiva, tranquilla, non venga turbata e offesa da nuove disposizioni ufficiali, nell'anno scolastico successivo.

Ho atteso, finora, invano, una risposta qualsiasi al mio memoriale del 5 Settembre p. p. Intanto, pero, il Ministro della pubblica istruzione comunicava il 19 Ottobre ai *Provveditori* e agli *Ispettori scolastici* la decisione 21 Luglio 1911 della *Quarta Sezione del Consiglio di Stato* sul ricorso del Comune di Venezia, invitandoli ad uniformarvisi.

È da notare che in questa Provincia, non essendo stato ancora ufficialmente costituito il nuovo Consiglio scolastico, con le norme volute dalla legge 4 giugno 1911, il vecchio Consiglio, dopo la pubblicazione di detta legge, è stato convocato quattro volte; il 27 settembre, il 30 ottobre, il 10 novembre e il 16 dicembre.

Il *Calendario scolastico* pel 1911-1912 fu dal Provveditore agli studi pubblicato con la data del 15 novembre; ma è da avvertire che le disposizioni in esso contenute a riguardo dell'*istruzione religiosa* non sono state né presentate, né discusse, né deliberate in nessuna delle tre precedenti adunanze del Consiglio scolastico.

Per ciò che ha relazione all'insegnamento religioso, le istruzioni contenute nel nuovo *Calendario* sono le seguenti:

« Giusta la deliberazione presa il 12 dicembre 1910 dal Consiglio scolastico di questa provincia e comunicata ai Signori Sindaci con la circolare prefettizia n. 69, del 10

gennaio 1911, ed in conformità alla decisione ministeriale del 9 luglio 1910 riguardante il Comune di Milano ed a quella 21 luglio 1911 riguardante il Comune di Venezia, della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ultima decisione fu partecipata dal Ministero a tutte le Autorità scolastiche del Regno, affinché ne avessero norma, con la circolare n. 53, del 19 ottobre p.p. l'insegnamento religioso potrà essere impartito *soltanto in ore aggiuntive alle 20 dell'orario normale* (queste dovendo essere impiegate dai maestri esclusivamente nell'insegnamento delle discipline obbligatorie) *ai soli alunni, i cui genitori lo avranno esplicitamente domandato, delle prime quattro classi elementari.*

« Tale insegnamento sarà affidato agli insegnanti delle classi, che siano reputati idonei a questo ufficio e che lo accettino, o ad altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dal Consiglio scolastico, e sarà impartito o nell'ora successiva all'ultima di scuola del mercoledì e del sabato, come fu disposto con la circolare prefettizia, già ricordata, del 10 gennaio 1911 od in quelle altre ore o frazioni di ore aggiuntive a quelle dell'orario normale, distribuite anche in più giorni che le Autorità municipali, tenuto conto delle speciali condizioni e consuetudini della vita locale, ritenessero più adatte per questo insegnamento e che potranno fissare con l'approvazione del *Consiglio scolastico.* »

Ella vede, Eccellenza, come e dove si appoggino le sovracitate istruzioni: non alla legge, non al regolamento in vigore; ma, invece, ad altre disposizioni, date da organi interpretativi ed esecutivi, mutabili nelle persone e nei criteri che li presiedono e li informano.

Fino ad oggi, in questa provincia, le istruzioni del

nuovo *Calendario*, meno qualche isolato incidente, non hanno dato origine a manifestazioni e ad agitazioni, quali si ebbero nel passato anno scolastico; ma potrebbero ripetersi.

Ond'è che io mi permetto, una volta ancora, di invocare dall' E. V. una risoluzione chiara ed energica, per la quale sia ristabilito l'impero della legge e della legge soltanto; e ciò, finché il potere legislativo non creda di dover mutare la vigente legge in materia, che è quella del 13 novembre 1859. Questa è ben chiara nelle disposizioni contenute negli art. 315, 325, 374, che non sono mai stati da nessuna legge posteriore abrogati.

Quelle e quelle sole, pertanto, a mio modo di vedere, debbono disciplinare l'istruzione religiosa.

Eccellenza, io invoco nuovamente da Lei non un atto di coraggio, ma un atto di giustizia, che rimetta la legge al posto delle decisioni che alla legge contraddicono.

Nutro fiducia, che Ella, coerente alle promesse fatte alla Camera il 27 Febbraio 1908, vorrà riconoscere la esistenza dei molti *inconvenienti* avvenuti nell'applicazione dell'art. 3 del regolamento Rava, da me, nel precedente *richiamo*, enumerati: e vorrà riconoscere l'urgenza di porvi efficace rimedio, onde impedire che si aggravino e si rinnovino.

Bergamo, 21 Dicembre 1911.

NICOLÒ REZZARA.